

DETERMINAZIONE N. 304/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 69/2019 e Comunicazione n. 69/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 69/2019 - prot. n. 6847 del 17/05/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale il dott. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso

l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 69/2019 del 17/05/2019 acquisita, in pari data, al prot. con n.6847, relativa alla categoria comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione con cui il segnalante rappresenta che, pur avendo un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, l'Agenzia delle Entrate Direzione Territoriale di Taranto gli ha notificato una cartella esattoriale tramite posta ordinaria;

ESAMINATA la Trattazione n. 69/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale nella quale si rappresenta che si è provveduto a richiedere elementi all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione e alla Direzione Provinciale di Taranto con nota prot. n. 8877 del 25 giugno 2019 e successiva nota di integrazione alla richiesta di elementi prot.n.9822 del 16/07/2019 e nota di sollecito prot.n. 15210 del 13/11/2019.

Con nota acquisita al prot. AgID n.589 del 15/01/2020 l'Amministrazione segnalata ha riscontrato rappresentando quanto segue: *"In relazione alla richiesta di informazioni del 13/11/2019, acquisita con prot. n. 72864, questo Ufficio rappresenta che non corre nessun obbligo di carattere generale per l'amministrazione finanziaria di notificare i propri atti a mezzo indirizzo PEC. Il comma 7*

dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, come modificato dall'articolo 7 quater del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, prevede, infatti, la notifica a mezzo PEC come una delle modalità di notifica, facendo così rientrare nelle facoltà dell'amministrazione stessa il potere di utilizzare o meno tale strumento. Inoltre, la notifica a mezzo PEC permane una facoltà sia nel caso in cui la stessa debba essere effettuata nei confronti dei soggetti obbligati ad avere un indirizzo PEC nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese (INIPEC), quali le imprese individuali o costituite in forma societaria o i professionisti iscritti in albi o elenchi, sia nel caso in cui soggetti destinatari siano soggetti non obbligati che abbiano volontariamente comunicato un indirizzo PEC attraverso l'apposito servizio telematico dell'Agenzia, secondo le modalità previste dal provvedimento direttoriale di cui al prot. n. 120768 del 28 giugno 2017".

Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, emerge che non risultano violazioni del CAD o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione e si è ritenuto di procedere con la proposta di archiviazione della segnalazione.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.69/2019, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.69/2019, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 69/2019 e Archiviazione n.69/2019 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n.69/2019 - Trattazione

Oggetto:

Segnalazione 69/2019- Amministrazione segnalata: Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Taranto - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione -Protocollo n. 6847 del 17/5/2019.

Il Segnalante espone la seguente questione: *“Pur avendo una PEC l’Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Taranto mi ha notificato in data 9/4/2019 una cartella esattoriale tramite posta ordinaria”.*

Dall’analisi del testo della segnalazione emergerebbe che il segnalante lamenti, pur avendo un indirizzo PEC, di aver ricevuto, tramite posta ordinaria, la notifica di una cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Taranto.

Ciò si potrebbe risultare non coerente con quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale (di seguito CAD) che dispone al comma 1: *“ La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida”;* al comma 2: *“La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”* e al comma 3: *“ La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida”.*

Inoltre, nel caso di specie risulta una presunta violazione dell'art 2 co. 1 del D.lgs 82/2005 del CAD che dispone: *“lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. E dall'art. 2 del CAD: “Le disposizioni del presente Codice si applicano:*

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)”.

L'utilizzo e la diffusione delle nuove tecnologie nei processi di notificazione degli atti amministrativi, nel caso di specie di quelli tributari, rappresenta uno degli obiettivi del legislatore al fine di conseguire una maggiore efficienza ed economicità nei procedimenti. La normativa attuale in materia risulta ancora molto diversificata a seconda la tipologia degli atti, in particolare, vi sono oltre alle regole generali di notifica degli atti amministrativi, le regole specifiche delle notifiche delle cartelle esattoriali dettate dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602: *“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”*, che all'art.26 comma 1, dispone: *“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio*

2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Inoltre, l'art. 14 del D.lgs 159/2015 (Notifica a mezzo di posta elettronica certificata), che modifica l'art.26, D.P.R. 602/1973 in tema di notificazione della cartella, prevede che: *"Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente: La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82".*

Il già richiamato art.26 del D.P.R. 602/1973 prevede che: “per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art.60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600”.

Il predetto art.60 del D.P.R. 600/1973, ultimo capoverso, dispone: “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. **Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'arti-**

colo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile”.

Dalla lettura delle predette norme, si evincerebbe, quindi, che **l'utilizzo della notifica via PEC possa** avvenire tra coloro (inclusa la Pubblica Amministrazione) che sono dotati per obbligo di un indirizzo PEC (da inserire in INI-PEC) e per i soggetti privati l'utilizzo della PEC sarebbe una possibile modalità di notifica (a seguito di esplicita richiesta dello stesso cittadino).

Dal quadro normativo delineato, a seguito delle varie modifiche del legislatore, sembrerebbe non sussistere per l'agente della riscossione un obbligo di notificare i relativi atti esclusivamente a mezzo pec ma consisterebbe soltanto in una facoltà di ricorrere a tale tipologia di notifica.

Tuttavia, ai fini di una valutazione complessiva della segnalazione in esame, si è ritenuto opportuno procedere in istruttoria a richiedere elementi all'Agenzia delle Entrate con nota prot.n.8877 del 25/06/2019, nota di integrazione elementi prot.n.9822 del 16/07/2019 e successiva nota di sollecito prot.n. 15210 del 13/11/2019.

Con nota acquisita al prot. AgID con n.589 del 15/01/2020, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto – Ufficio Territoriale di Taranto, ha riscontrato rappresentando che: *“In relazione alla richiesta di informazioni del 13/11/2019, acquisita con prot. n. 72864, questo Ufficio rappresenta che **non corre nessun obbligo di carattere generale per l'amministrazione finanziaria di notificare i propri atti a mezzo indirizzo PEC.** Il comma 7 dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, come modificato dall'articolo 7 quater del decreto legge*

22 ottobre 2016 n. 193, prevede, infatti, la notifica a mezzo PEC come una delle modalità di notifica, facendo così rientrare nelle facoltà dell'amministrazione stessa il potere di utilizzare o meno tale strumento. Inoltre, la notifica a mezzo PEC permane una facoltà sia nel caso in cui la stessa debba essere effettuata nei confronti dei soggetti obbligati ad avere un indirizzo PEC nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese (INIPEC), quali le imprese individuali o costituite in forma societaria o i professionisti iscritti in albi o elenchi, sia nel caso in cui i soggetti destinatari siano soggetti non obbligati che abbiano volontariamente comunicato un indirizzo PEC attraverso l'apposito servizio telematico dell'Agenzia, secondo le modalità previste dal provvedimento direttoriale di cui al prot. n. 120768 del 28 giugno 2017".

Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato e di quanto dedotto nel corso della presente trattazione, si evince che non risultano nel caso di specie violazioni del CAD o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dell'Amministrazione segnalata. Per tali motivi si è ritenuto di proporre al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in esame, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e successiva comunicazione al Segnalante.

Roma, lì 28 gennaio 2020

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 69/2019 – Amministrazione segnalata: Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Taranto - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 6847 del 17/05/2019.

Gent.mo Segnalante, è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione:
“Pur avendo una PEC l’Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Taranto mi ha notificato in data 9/4/2019 una cartella esattoriale tramite posta ordinaria”.

Per una valutazione complessiva della situazione si è ritenuto opportuno procedere in istruttoria a richiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate con nota prot.n.8877 del 25/06/2019, nota di integrazione elementi prot.n.9822 del 16/07/2019 e successiva nota di sollecito prot.n. 15210 del 13/11/2019.

Con nota acquisita al prot. AgID con n.589 del 15/01/2020, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto – Ufficio Territoriale di Taranto, ha riscontrato rappresentando che: *“In relazione alla richiesta di informazioni del 13/11/2019, acquisita con prot. n. 72864, questo Ufficio rappresenta che **non corre nessun obbligo di carattere generale per l’amministrazione finanziaria di notificare i propri atti a mezzo indirizzo PEC.** Il comma 7 dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, come modificato dall’articolo 7 quater del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, prevede, infatti, la notifica a mezzo PEC come una delle modalità di notifica, facendo così rientrare nelle facoltà dell’amministrazione stessa il potere di utilizzare o meno tale strumento. Inoltre, la notifica a mezzo PEC permane una facoltà sia nel caso in cui la stessa debba essere effettuata nei confronti dei soggetti obbligati ad avere un indirizzo PEC nell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese (INIPEC), quali le imprese individuali o costituite in forma societaria o i professionisti iscritti in albi o elenchi, sia nel caso in cui*

soggetti destinatari siano soggetti non obbligati che abbiano volontariamente comunicato un indirizzo PEC attraverso l'apposito servizio telematico dell'Agenzia, secondo le modalità previste dal provvedimento direttoriale di cui al prot. n. 120768 del 28 giugno 2017".

Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene che da quanto segnalato non emergano violazioni del CAD o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dell'Amministrazione segnalata per cui si è provveduto ad archiviare la Sua segnalazione.

Cordiali saluti.

Massimo Macchia